



COMUNE DI ANOIA
Provincia di Reggio Calabria

N° 33 Reg. Del.

spedita il _____ n° _____
ricevuta il _____ n° _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLARMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.-

L'anno duemiladieci addì sette del mese di settembre alle ore 19,55 Convocato in seduta straordinaria, come da avvisi scritti in data 31.8.2010, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Ceravolo Antonio di [X] PRIMA [] SECONDA convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N° ORD.	COGNOME E NOME	presente (si - no)	N° ORD.	COGNOME E NOME	presente (si - no)
1	CERAVOLO Antonio	si	10	DEMARZO Alessandro	si
2	CERAVOLO Giulio	si	11	FUDA Giuseppe	si
3	BITONTI Vincenzo	si	12	MARAFIOTI Giuseppe	si
4	LAROSA Valter Maria	si	13	AUDDINO Salvatore	no
5	CAMMARERI Sebastiano	si			
6	CORDI' Antonio	si			
7	MARAFIOTI Alfredo	si			
8	PALERMO Angelo	si			
9	GALLO Antonino	si			

Presenti N° 12

Assenti N° 1

Partecipa il Segretario Comunale dr. Egidio Ielo

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12 su n° 13 Consiglieri assegnati al Comune e su N° 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del DLeg. 18.8.2000, N°267;

- 1) Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 comma 1, sotto il profilo della regolarità tecnica ha espresso parere [] favorevole
- 2) Il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1, comportando la presente, impegno di spesa o diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere [] favorevole

Sentita la relazione del Sindaco sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n° 39/1995 fu approvato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241 del 1990, il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- Che tale regolamento non è stato poi modificato, a seguito della legge n 15 dell' 11 febbraio 2005, il cui articolo 21 ha novellato il predetto articolo 12 della legge 241/90, stabilendo che : La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Considerato che il predetto Regolamento comunale manca di criteri specifici e della modalità per la concessione dei vari contributi e sovvenzioni;

Ravvisata , pertanto, la necessità di approvare un nuovo Regolamento in proposito, che tenga conto delle modifiche apportate all'articolo 12 della legge 241/90;

Rilevato che a tal fine è stata predisposta l'allegata bozza di regolamento ;

Fatto presente che con riguardo alla concessione di sovvenzioni , contributi ed altri ausili economici ad associazioni, enti, istituti, presenti sul territorio comunale, per l'attuazione di programmi culturali e sociali da loro proposti, l'unico soggetto in grado di valutarli sia la Giunta Comunale, organo politico deputato ad interpretare i gusti culturali ed i bisogni sociali della Comunità, per cui non si possano stabilire dei criteri rigidi per la valutazione di tali programmi e quindi dare direttive generali al Responsabile della gestione ;

Fatto presente, inoltre, che si ritiene opportuno inoltrare il testo del presente Regolamento all' On.le Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria – alla quale si chiede cortesemente di volerlo visionare e proporre eventuali preziosi suggerimenti;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico reso dal Responsabile dei servizi culturali e sociali sulla proposta di deliberazione ;

Visto l' art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ;

Con voti favorevoli N 9 e voti contrari n. 3 (Demarzo Alessandro – Fuda Giuseppe – Marafioti Giuseppe), su N 12 Consiglieri presenti e votanti,


DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici nel testo allegato al presente atto;

Di inviare copia del regolamento all' On.le Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria - alla quale si chiede cortesemente di volerlo visionare e proporre eventuali suggerimenti.-

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Priolo Osvaldo




PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ
CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto




IL SINDACO

Ceravolo Dott. Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ielo Dott. Egidio



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio: Attesta
Che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni esecutivi dal _____ al _____
come prescritto dall'Art.124, comma 1 DLgs N°267/00 (N° _____ Rg.Pub);
- Che la presente delibera:
 1. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste d'invio per controllo;
 2. Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 – DLgs N°267/00;
- è divenuta esecutiva il _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE

■ Regolamento

Comune di Anogia



CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

- Art. 12, L. n. 241 del 7-8-1990
- D.P.R. n. 118 del 7-4-2000

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Natura degli interventi
- Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 - Destinatari dei benefici
- Art. 5 - Aree di intervento
- Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 - Piano dei contributi
- Art. 8 - Criteri di valutazione
- Art. 9 - Misura dei contributi
- Art. 10 - Erogazione dei contributi
- Art. 11 – Rendiconto
- Art. 12 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 - Contributi straordinari
- Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali
- Art. 15 - Concessione patrocinio
- Art. 16 - Istituzione albo
- Art. 17 - Struttura dell'albo
- Art. 18 – RegISTRAZIONI
- Art. 19 - Gestione ed accertamento

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 **Natura degli interventi**

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorché gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sussidi finanziari, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 **Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici**

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 **Destinatari dei benefici**

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5 **Aree di intervento**

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6 **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7 **Piano dei contributi**

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.

3. I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute al Comitato di Direzione⁰⁰ per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. Il Comitato trasmette nei successivi 15 giorni la proposta alla Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano

Art. 16
Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 17
Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 18
Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.
2. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
3. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 19
Gestione e aggiornamento

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prenderne visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dal presente regolamento.
2. Il funzionamento di cui al comma 1 prevede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

esecutivo di gestione².

Art. 8 Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

Art. 9 Misura dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 100 % della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.

2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a _____ Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

Art. 10 Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:

- a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
- b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano.

(1) Confronta con le disposizioni dell'ordinamento dell'Ente in materia di competenza degli organi.

(2) Se approvato.

Art. 11 Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi

- statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
- b) ai contributi di natura assistenziale;
- c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 13

Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a ~~5000~~ Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di bene e servizi comunali.
3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 0,50 % del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 7.
4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

Art. 14

Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di ANSIA".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 18
Misure di autotutela

1. L'amministrazione può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento.

2. L'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità.

3. L'amministrazione può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Integrazioni e modificazioni del regolamento

1. I provvedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti, integrativi del presente regolamento.

2. La Giunta comunale, qualora lo ritenga necessario, può modificare, con propria deliberazione, resa pubblica, le tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 20
Modalità attuative

1. Ciascuna unità organizzativa, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, è tenuta ad uniformare i moduli utilizzati alle disposizioni contenute nel regolamento e nella legge.

2. La Segreteria generale del Comune sovrintende alla applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione dei tempi procedimentali.